

REGISTRO AL N° 5163

-3 MAR. 1999

REPUBBLICA ITALIANA

N. 393/99 Reg. Ord.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia

N. 399 Reg. Ric.

lia - Sezione staccata di Catania - Sez SEZ 2^a adu-

N. Reg. Sez.

nato in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

ANNO 1999

Dott. Luigi Passerini - Presidente
Dott. Giovanni Milena - I Referendari
Dott. Giovanni Bruyellita - I Referendari, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso n. 399/99 - N.


proposto da: ***** D.M.C. di ***** * *****

in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentate e difese degli avv. t. Santi Pappalardo, Giuseppe Cimo presso lo studio di prof. in Catania, r.l. Umberto n. 200 elettivamente domiciliato; contro

Consorzio di ***** in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cimo presso lo studio in Catania, Sergio Aquilino n. 9, elettivamente domiciliato;

e nei confronti

della ***** di ***** in persona



alle copie appesantite p.t. con estratto in giudizio:

per l'adempimento

del verbale di gara in data 3-12-98, concernente le
procedure di affidamento del servizio di gestione e
manutenzione dell'impianto di depurazione comunale,
- del provvedimento di approvazione del predetto verbale
e di aggiudicazione definitiva dell'offerta;



Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

alla - S. Ciano per il Comune resistito - r

Udito il relatore Consigliere *Francesco Buzzaletta*
e uditi, altresì, gli avv. *S. Pappalardo per le ricorrenti*
e *S. Ciano per il Comune resistito*.

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

*Ritenuto che, allo stato, il
ricorso non si applica giacché
del gravato "funer" e che,
pertanto*

~~Ritenuto che sussiste il danno grave ed irripa-~~

~~rabile~~ *NON* sussistono i presupposti per cui *NON*

va accolta la domanda di sospensione dell'esecu-
zione sopradescritta

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez. **SEZ 2^a**,
Ripette la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, *23/2/99*

Luigi Jannone
Responsabile dist.
V. lo giudice, separato

Depositata in Segreteria il **26 FEB. 1999**

IL SEGRETARIO

V. lo giudice

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATATA DI CATANIA

È copia conforme all'originale che si rilascia a
richiedente
per
Si
3 MAR. 1999

IL CAPO CANCELLIERE
DI CANCELLERIA



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Sezione II di Catania

CONTRORICORSO

del COMUNE DI ***** (CT) in persona del
legale rappr.te sindaco p.t. rappr. e dif. dall'
Avv. Giuseppe Cicero presso cui e' elett.te dom.to
in Catania largo Aquileia n. 9 giusta procura a
margine del presente atto e deliberazione G.M. n. 17
del 2 febbraio 1999 (All. "A"); - RESISTENTE -

CONTRO

la ***** S.n.c. di ***** e ***** corrente in
***** ; - RICORRENTE -

E NEI CONFRONTI

della ditta individuale ***** ***** di ****
***** corrente in ***** ; - CONTROINTERESSATA -

PER RESISTERE

al ricorso n. 399/99 R.G. notificato il 28.1.1999
(All. "B") con il quale la ***** ha impugnato il
verbale di gara del 3.12.1998 chiedendone l'
annullamento previa sospensione.

* * *

La gara d' appalto in argomento aveva ad oggetto
l' affidamento del "SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE".

In dipendenza di cio' il punto 11 lett. "e" (in correlazione al precedente punto 3 lett. "c") del Bando di gara imponeva alle partecipanti la produzione o del certificato di iscrizione all' A.N.C. per la categoria "S23" (Costruzione, ristrutturazione e manutenzione impianti potabilizzazione e depurazione acque) ovvero del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio "per l' attivita' oggetto dell' appalto".

Ora, per come si legge a pagina 3 del certificato della Camera di Commercio prodotto in gara dalla stessa ***** (all. "C"), le attivita' per cui la ricorrente risulta iscritta sono solo quelle di "INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, COSTRUZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RISTRUTTURAZIONI EDILI, INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNICI E CLIMATIZZAZIONE. COSTRUZIONI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI INTERRUTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E DIELETTRICO. MONTAGGIO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE CLIMATIZZAZIONE. MONTAGGIO E RIPARAZIONE IMPIANTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE".

Niente, quindi, che - anche con la migliore buona volonta' - possa essere ricondotto alla gestione e manutenzione di un impianto di depurazione acque.

Vero e' che nel chilometrico elenco (piu' di un centinaio di voci) formante l' oggetto sociale della ***** , ad un certo punto, risulta anche "sollevamento, potabilizzazione, trattamento e depurazione delle acque"; ma e' anche vero che l' oggetto di una societa' va tenuto ben distinto dall' attivita' vera e propria della stessa.

Il primo e' infatti una mera previsione (spesso fantasiosa e generosa) di campi di interesse che la societa' al momento della costituzione dichiara di volere perseguire, la seconda invece e' cio' che effettivamente - e comprovatamente - svolge. Niente potrebbe infatti impedire a dei consoci di inserire nell' oggetto sociale, per esempio, la gestione e realizzazione di viaggi nello spazio; mentre la Camera di Commercio o l' A.N.C. prima di attestarne l' effettivo svolgimento ne pretenderebbero documentata comprova.

La Circolare 3202/C del 22.1.1990 del Ministero dell' Industria, Commercio ed Artigianato ha imposto infatti anche alle Camere di Commercio precise istruzioni circa gli "accertamenti da effettuare e la documentazione da richiedere per le denunce di iscrizione e modificazione per il registro ditte".

Alla luce di cio' - in ossequio alla sopra

richiamata clausola del Bando ed a quanto pianamente emergeva dal documento - bene ha fatto il seggio di gara ad escludere la ***** perche' "NEL CERTIFICATO CAMERALE NON RISULTA L' ISCRIZIONE PER L' ATTIVITA' RICHIESTA, OGGETTO DELL' APPALTO".

* * *

Il ricorso e' dunque infondato nel merito. Di conseguenza va anche rigettata la domanda cautelare di sospensione.

Quest' ultima, comunque, andrebbe in ogni caso di per se' reietta in quanto il servizio (scaduto improrogabilmente il precedente contratto) e' stato necessariamente da tempo consegnato all' impresa controinteressata che lo ha gia' iniziato come da verbale del 18 dicembre 1998 e relativo contratto che si allegano rispettivamente sub "D" ed "E".

P.Q.M.

e per quant' altro a dedurre nei termini di legge, voglia l' Ecc.mo Tribunale adito rigettare l' avverso ricorso previa reiezione anche della domanda incidentale di sospensione. Con vittoria di spese e compensi. Salvis juribus.

Catania, 22 febbraio 1999

Avv. Giuseppe Cicero